



Bolzano / Bozen
20. 11. 2019

No protocollo/Protokoll Nr.
Nummer

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia
Reti ed Ambiente
Piazza Cavour, 5
20122 MILANO

Anticipata mail: infrastrutture@arera.it

Pec: infrastrutture.aeeg@pec.energia.it

Oggetto / Betreff Documento per la consultazione 410/2019/R/GAS – Criteri per la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione

Egregi Signore e Signori,

con riferimento al Documento per la consultazione 410/2019/R/GAS vorrei segnalare che nella Provincia autonoma di Bolzano sussiste una particolare disciplina sull'uso della lingua tedesca nei servizi pubblici, ancorato nello Statuto di Autonomia e nelle disposizioni di attuazione. L'utilizzo delle due lingue, italiano e tedesco, nella gestione dei servizi pubblici **causa costi specifici**, che aziende fuori provincia non hanno.

In merito al Bilinguismo in Alto Adige:

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede all'art. 99 che nella Regione la lingua tedesca sia parificata a quella italiana. Nella Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol il principio della parificazione delle lingue comporta che la lingua tedesca rivesta lo status giuridico di lingua regionale ufficiale – vale a dire il tedesco può essere usato paritariamente alla lingua italiana. L'art. 100 dello Statuto di Autonomia sancisce che i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con la pubblica



amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa. La tutela del diritto all'uso della lingua è prevista in via amministrativa e in via giudiziaria. L'art. 8 del D.P.R. n. 574/1988 prevede che «i cittadini della Provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7» (in contrasto con il principio della lingua usata).

Questo ha conseguenze anche sulle modalità di assunzione del personale nell'impiego pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse:

Nell'impiego pubblico si applica il D.P.R. n. 752 del 26/07/1976, che all'art. 1 prevede che «la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.» Il possesso dell'attestato di bilinguismo costituisce un **requisito imprescindibile** per l'assunzione e titolo per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista.

Per l'assunzione del personale dei concessionari di servizi di pubblico interesse, si applica il D.P.R. n. 574 del 15/07/1988, che prescrive che l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiano e tedesco.

Il possesso dell'attestato di bilinguismo è **richiesto a tutto il personale che lavora a contatto con i cittadini**.

Nel 1976, in attuazione delle norme statutarie (D.P.R. 752 del 26/07/1976,) sono stati introdotti in Alto Adige gli esami di bi- e trilinguismo: un sistema di accertamento delle competenze linguistiche che certifica la conoscenza delle due lingue tedesco, italiano e, per alcuni comuni anche il ladino. L'attestato è differenziato secondo 4 gradi di difficoltà, che corrispondono alle conoscenze richieste in base al titolo di studio richiesto per le varie funzioni dell'impiego (A2 – scuola elementare, B1 – diploma di scuola media, B2 – diploma di scuola superiore e C1 – livello di laurea). L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in base all'attestato richiesto per l'accesso alla posizione lavorativa.

La società SEAB S.p.A., partecipata al 99% dal Comune di Bolzano, fin dalla sua costituzione nel 2000 ha l'obbligo previsto nello Statuto societario di rispettare le norme sul bilinguismo, al pari dell'ente pubblico socio maggioritario. Pertanto **SEAB S.p.A. deve assumere tutti i dipendenti con attestato di bilinguismo** e, secondo il



“Verbale di accordo fra la SEAB spa e le OO.SS. provinciali per il trasferimento del personale comunale di ruolo alla SEAB spa” del 28 novembre 2000, la società **deve riconoscere l'indennità di bilinguismo** ai propri dipendenti dei settori acqua, gas e rifiuti.

Ne deriva un costo per l'azienda specifico per la Provincia Autonoma di Bolzano, che altre società sul territorio nazionale non hanno. Il costo specifico maggiore per dipendente varia dai 2.300 € ai 3.200 € all'anno.

— Inoltre ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. i concessionari sono tenuti a formulare gli atti e ad eseguire le prescritte comunicazioni nella lingua usata dal richiedente ed a provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti da loro emessi in lingua tedesca da inviare ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato. Allo stesso modo devono attrezzare i loro sistemi informatici per poter inviare comunicazioni, preventivi, fatture su preventivi, solleciti, modulistica, duplicazione stradario ecc. ecc. in forma bilingue o comunque nella lingua dichiarata del cliente. Il sito aziendale deve essere bilingue.

— **In merito al sistema di regolazione tariffaria:**

Nella attuale regolazione tariffaria (RTDG quarto periodo 2014-2019), la componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, nelle località a regime, è calcolata utilizzando un criterio parametrico.

Tale parametro, definito e fissato a priori dall'Autorità, è il risultato dell'analisi dei conti annuali separati inviati dai gestori per l'anno 2011, supportata da una raccolta dati specifica condotta su un campione di imprese distributrici.

Nella relazione AIR della Delibera 573/2013/R/gas che per quanto qui rileva rimanda al DCO 359/2013/R/gas, l'Autorità specifica che ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti ha deciso di fare riferimento ai dati dei conti annuali separati 2011.

Nello stesso documento di consultazione, venivano indicati (par. 9.23) i costi non riconoscibili ai fini regolatori quali ad esempio le voci di costo relative a agli oneri finanziari, agli oneri tributari, agli accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, le rettifiche di valore di attività finanziarie, i costi connessi all'erogazione di liberalità, i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche, gli oneri per sanzioni, penali, risarcimenti



automatici e simili, gli oneri straordinari e le spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.

La copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione avviene quindi attraverso una componente della tariffa di riferimento, differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r , relative al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell'anno $t-1$. Sono così stati identificati 9 *cluster* di imprese ai quali corrispondono diversi livelli di costi operativi unitari.

Criteri analoghi, ma senza la differenziazione per classe dimensionale e di densità di utenza sono previsti per la definizione delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi della misura e della commercializzazione.

Per semplicità di esposizione ci si riferirà nel seguito alla sola componente riferita alla distribuzione.

La stessa impostazione attuata nel quarto periodo regolatorio viene di fatto riproposta nel documento di consultazione 410/2019/R/gas per il prossimo periodo di regolazione.

Le attuali previsioni legislative e normative (ad es. D.lgs 446 del 24 luglio 1996) cogenti per i gestori che operano nel territorio della Provincia di Bolzano impongono che questi sostengano costi operativi connessi al bilinguismo come sopra meglio descritto, quali la corresponsione al personale dipendente di una specifica indennità. Tale costo ha natura esogena, in quanto derivante da un obbligo di legge, e locale, in quanto gravante solo sulle realtà della Provincia di Bolzano.

Le attuali condizioni tariffarie non contemplano adeguatamente tale costo.

I meccanismi in vigore e sopra richiamati, infatti, se da una parte considerano tali costi nel calcolo in quello totale di ciascun *cluster*, nel momento in cui questo viene utilizzato per determinare il costo unitario (per pdr) riconosciuto a ciascun gestore ne operano una (molto) **significativa diluizione**.

Ciò fa sì che la quota parte dei costi connessi agli oneri derivanti dal bilinguismo effettivamente riconosciuta alle imprese altoatesine che li sostengono, sia una parte significativamente minoritaria di quelli reali.

Per rendersene conto è sufficiente considerare che i pdr gestiti da imprese operanti nella Provincia di Bolzano che ricadono nei diversi cluster corrisponde ad una parte ridotta del totale di pdr del relativo cluster.

Dunque la rimanente parte dei costi connessi al bilinguismo è riconosciuto alle altre imprese del proprio cluster che non li sostengono e grava ingiustamente sui loro clienti.

La natura esogena e locale di tali costi li assimila a quelli connessi agli incrementi dei canoni comunali previsti dall'art. 46 bis del d.l. n 159 del 1° ottobre 2007, per i quali l'Autorità ha previsto uno specifico meccanismo di riconoscimento in tariffa che si ritiene che possa essere efficacemente replicato per i costi connessi al bilinguismo.



Pertanto nella mia qualità di Presidente pro tempore di SEAB spa con la presente **chiedo che vengano riconosciuti i costi inerenti alla gestione del bilinguismo come sopra descritti** e che tale riconoscimento venga inserito nella emananda Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas del quinto periodo di regolazione.

Cordiali saluti,

Fonti normative:

- D.P.R. n. 670 del 31/08/1972
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- D.P.R. n. 752 del 26/07/1976
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
- D.P.R. n. 574 del 15/07/1988
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.

Allegato: Statuto societario di SEAB spa.